



COMUNE DI LUGO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1532829
FASCICOLO N. 2023/01 06/000005

ORDINANZA N. 34 Del 24/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LE OPERAZIONI DI PRELIEVO, RAGGRUPPAMENTO, SELEZIONE E DEPOSITO, PRELIMINARI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LUGO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 1 OCDPC N. 992 DELL'8 MAGGIO 2023.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito degli eventi alluvionali che stanno interessando i territori della Provincia di Ravenna a partire dal 3 e 4 maggio 2023, il soggetto gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti deve provvedere alla rapida gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private soggette ad uso pubblico nonché dei rifiuti anche ingombranti provenienti dalle abitazioni danneggiate dall'evento alluvionale;
- i materiali di cui sopra sono già classificati come rifiuti urbani dall'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm e ii. ;

Considerato che, sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi alluvionali, affinché siano garantiti la sicurezza e l'igiene pubblica e al fine di ripristinare le normali condizioni di vita;

Ritenuto altresì necessario procedere alla tempestiva rimozione dei rifiuti urbani accumulati al fuori delle abitazioni dei cittadini e che ostacolano la viabilità comunale, anche in previsione di condizioni meteorologiche non favorevoli, al fine di evitare problemi ambientali e igienico sanitari;

Vista la richiesta del gestore dei rifiuti del 18 maggio 2023 per l'individuazione e autorizzazione di una o più aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti che saranno raccolti dai mezzi a seguito di esposizione da parte di cittadini e imprese alluvionati;

Visto che l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 992 del 08/05/2023 all'art. 3, comma 5, prevede che *"Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono*

Copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 12/12/1993, n.39 del documento informatico Prot.: 2023 / 10449 del 24/05/2023 - Registro ALBO Numero 554 del 24/05/2023 pubblicazione dal 24/05/2023 al 08/06/2023 sottoscritto digitalmente da

David Ranalli Il documento informatico da cui questa copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile per la presa visione presso il soggetto produttore in conformità alle Linee Guida Agid ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 9”;

Visto anche l'art. 1, ultimo capoverso della suddetta ordinanza che cita testualmente “*Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento”;*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 191 che prevede: “*qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;*

Visto l'art. 183 comma 1 lett. n) del medesimo Decreto, che prevede che “*non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”;*

Vista l'Ordinanza n.66 firmata in data 18.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna, punto 5), che recita che: “*il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii , prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero”.*

Considerato che, in seguito ad apposita ricognizione sul territorio di concerto con il gestore del servizio, sono stati individuati come unici luoghi idonei di stoccaggio provvisorio, ovvero primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:

- 1) l'area di sedime della via Montanari in zona artigianale (demanio);
- 2) l'Area privata di STEPRA soc. cons. in procedura fallimentare sita in Via Quarantola e identificata al Fg. 82 Mp 538, relativamente alle parti private pavimentate e dotate di pubblica fognatura;

Visto il parere del Dirigente dell'Area Infrastrutture per il Territorio del Comune di Lugo nonché Responsabile della Protezione civile comunale;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità;

Verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia:

- la contingibilità, intesa come attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza;
- l'urgenza di garantire alla cittadinanza un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il previo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo;
- la mancanza di strumenti alternativi;

Precisato che la presente ordinanza è stata condivisa in seno ai lavori del C.C.S. presso la Prefettura di Ravenna ai sensi dell'art. 54, comma 4 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e SS.MM.II.;
- l'art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1;
- l'Ordinanza n.66 firmata in data 18.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;
- l'Ordinanza n.67 firmata in data 20.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

ORDINA

per le motivazioni sopra richiamate ed ai sensi dell'art. 1, ultimo capoverso, della Ocdpc n. 992 dell'8 maggio 2023 (occupazione somma urgenza);

l'occupazione in via di urgenza dell'area privata sita in Lugo in Via Quarantola, identificata al Fg. 82 Mp 538, di proprietà di STEPRA soc. cons. in procedura fallimentare;

ORDINA ALTRESÌ

alla ditta Hera S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Lugo di procedere tempestivamente alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti urbani derivanti dagli eventi alluvionali adottando le seguenti modalità straordinarie di raccolta:

- i rifiuti urbani derivanti dagli eventi alluvionali e ingombranti, qualora non risulti possibile l'avvio ad impianti di recupero, possono essere destinati temporaneamente nel punto di primo raggruppamento di cui all'art. 183 comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., individuato nell'area sita in Lugo in Via Quarantola, identificata al Fg. 82 Mp 538, di proprietà di STEPRA soc. cons. in procedura fallimentare, utilizzando esclusivamente le parti pavimentate, nell'area di Via Montanari citata in premessa o nelle altre aree idonee individuate di concerto con il gestore;
- rifiuti come acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici in corso di cui al punto 2) dell'Ordinanza n.67 firmata in data 20.05.2023 dal Presidente della Regione Emilia Romagna dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni ivi indicate.

Nelle suddette aree, la corretta gestione dei rifiuti innanzi indicati nel rispetto delle normali cautele igienico-ambientali e delle norme di sicurezza compete al Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Hera S.p.A., che ne è responsabile e in particolare:

- i materiali costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere accumulati separatamente dagli altri ingombranti e gestiti secondo le pertinenti norme tecniche;

- i materiali accumulati dovranno permanere per il tempo strettamente necessario ed essere quanto prima avviati agli idonei impianti autorizzati al trattamento.

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Bandini Gianluca e Marcello Toso Curatori Fallimentari di STEPRA soc. cons. presso: f25.2019ravenna@pecfallimenti.it;
 - Hera S.p.A.,
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 - al Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare,
 - al Ministero della Salute,
 - al Ministero delle Attività Produttive,
 - al Presidente della Regione Emilia Romagna,
 - ad Atersir,
 - ad AUSL di Ravenna,
 - ad ARPAE di Ravenna,
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Territoriale di Ravenna,
 - Comando Stazione Carabinieri di Ravenna,
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna,
 - Polizia di Stato di Ravenna,
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Ravenna,
 - Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

La pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Lugo;

sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi social,

INDIVIDUA

Ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento l'Ing. Minghini Fabio;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e SS.MM.II.
- che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Davide Ranalli